

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1483

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MALAN

Modifiche al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274,  
concernente il regolamento della professione di geometra

*Presentata il 20 ottobre 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il geometra si trova oggi ad operare in ambienti tecnico-scientifici e sociali molto diversi e più evoluti rispetto a quelli di pochi decenni fa. Anche la sua formazione scolastica si è rinnovata, i programmi d'insegnamento si sono adeguati ai tempi ed alla continua evoluzione tecnologica e scientifica.

Sul piano pratico, il geometra ha svolto in questi anni un ruolo molto importante, non solo nel campo della progettazione di piccole opere, ma anche in quello della topografia, dell'estimo e del diritto; si è guadagnato sul campo, con decenni di onesto lavoro specialistico, la qualifica di esperto in tutte le attività catastali e tecnico-erariali. Si può, quindi, senza dubbio affermare che la caratteristica del geometra è quella di un professionista che ben si

è adattato alle specifiche richieste della popolazione, specialmente nei comuni di piccole dimensioni.

A fronte di tutto ciò, l'attività del geometra libero professionista è regolamentata dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, cui, sino ad oggi, non sono state apportate modifiche.

La normativa, pertanto, non è più rispondente a quelle che sono le effettive capacità e attività di tali professionisti. A ciò si aggiungono i problemi di incertezza causati da concetti quali « modesta entità » o « modesta costruzione civile », contenuti nella legislazione oggi in vigore, e la cui definizione non può essere lasciata alla giurisprudenza.

Risulta quindi evidente che urge dare a tale problema una soluzione legislativa,

che crei certezze giuridiche, elimini le conflittualità con le altre categorie (soprattutto ingegneri ed architetti) e porti, invece, alla necessaria ed auspicata collaborazione e complementarietà fra di esse.

La presente proposta di legge intende, dunque, dare chiarezza e completezza alle disposizioni vigenti, e, non trascurando nessun aspetto del problema, eliminare tutti i concetti aleatori e le non esatte definizioni, sostituendole con formulazioni precise e dettagliate.

Passando all'esame dell'articolato, l'articolo 1 procede, in sostanza, ad una riformulazione dell'articolo 16 del citato regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, suddividendo l'elenco generico delle competenze in esso contenute in cinque settori fondamentali:

I) edifici pubblici o privati. Costruzioni in genere;

II) urbanistica ed arredo urbano;

III) topografia. Cartografia. Fotogrammetria;

IV) campo immobiliare. Amministrazione di immobili. Funzioni contabili;

V) estimo.

In ogni settore sono state raggruppate le competenze per materia specifica e meglio chiarite e specificate quelle che sono, in sostanza, le competenze già previste dal citato regio decreto n. 274 del 1929 e dalla legge 2 marzo 1949, n. 144 (legge di approvazione della tariffa professionale).

Le principali innovazioni e specificazioni riguardano il settore I, nel quale sono chiarite in modo inequivocabile le competenze specifiche della categoria riguardanti edifici pubblici e privati e costruzioni in genere.

Il settore II, urbanistica ed arredo urbano, richiama la passata normativa con la sola specificazione che rientra nelle competenze dei geometri la progettazione di piani esecutivi convenzionati (con il limite di due ettari), fatto peraltro già chiaramente accordato anche dalla più recente giurisprudenza.

Il settore III, topografia, cartografia, fotogrammetria, riprende le competenze della passata normativa, adeguandole ai nostri tempi con integrazioni e specificazioni conseguenti all'evoluzione legislativa, scolastica, tecnologica e scientifica.

Il settore IV, campo immobiliare, amministrazione di immobili e funzioni contabili, riporta fedelmente la passata normativa, con l'aggiunta di semplici chiarificazioni.

L'ultimo settore, il quinto, estimo, riporta anch'esso fedelmente la passata normativa, adeguandola ai nostri tempi con integrazioni e specificazioni conseguenti all'evoluzione legislativa, scolastica, tecnologica e scientifica.

I successivi articoli 2, 3 e 4, introducono semplicemente modifiche agli articoli 18, 19 e 20 del citato regio decreto n. 274 del 1929 riguardanti la diversa specificazione dei commi in essi contenuti, rapportandoli alla vecchia normativa.

Nell'articolo 5, vista la carenza in merito della vigente legislazione, è prevista l'ammissibilità della costituzione di gruppi temporanei di lavoro per singole opere tra geometri o con altri laureati o diplomati.

Giova sottolineare che la presente proposta di legge, se da un lato soddisfa le giuste esigenze della categoria dei geometri, dall'altro non lede o sminuisce le competenze professionali esclusivamente riservate ad altre categorie professionali tecniche, quali quelle degli architetti, degli ingegneri e dei dottori in scienze agrarie.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 16 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — 1. L'attività dei geometri nel campo degli edifici pubblici o privati, nonché nelle costruzioni civili, sportive, artigianali, industriali, commerciali, rurali ed agricole, igienico-sanitarie e funerarie, comprese le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, in materia immobiliare, urbanistica e di arredo urbano, nonché nel campo della topografia, dell'estimo, delle operazioni di progettazione e tracciamento di strade e canali, della progettazione di impianti e servizi primari, di misura e divisione di aree urbane, di pratiche di misura e contabilità, di funzioni peritali ed arbitramentali, è disciplinata secondo i seguenti settori di intervento:

a) edifici pubblici o privati e costruzioni in genere;

b) urbanistica ed arredo urbano;

c) topografia, cartografia e fotogrammetria;

d) campo immobiliare, amministrazione di immobili e funzioni contabili;

e) estimo.

2. Nel settore di cui alla lettera a) del comma 1 sono di competenza dei geometri il progetto architettonico e strutturale, i calcoli statici, la direzione, la contabilità, la liquidazione ed il collaudo tecnico-statico-amministrativo degli edifici di nuova costruzione, l'ampliamento, la sopraelevazione, la ristrutturazione ed il recupero edilizio, con interventi anche nelle strutture portanti, compresi i relativi impianti tecnologici interni di dotazione e di erogazione.

zione, nonché esterni di alimentazione e di allacciamento, con i seguenti limiti:

a) in zona non sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria, armata od a struttura mista: di non più di quattro piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o di interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera o prefabbricato, o in acciaio: di non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o di interrato;

b) in zona sismica:

1) con struttura verticale in muratura ordinaria od armata: di non più di tre piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o di interrato;

2) con struttura portante in cemento armato, gettato in opera o prefabbricato, o di acciaio: di non più di due piani fuori terra, oltre un piano seminterrato o di interrato.

3. In tutti i casi di cui al comma 2, lettere a) e b), i volumi tecnici ed i sottotetti, anche se abitabili, sono esclusi dal computo dei relativi piani.

4. Sono, altresì, di competenza dei geometri che svolgono la loro attività nel settore di cui al comma 1, lettera a), la progettazione, la direzione dei lavori ed il collaudo tecnico-amministrativo delle opere, nei limiti di cui al comma 2, lettera a), numero 1. Qualora il progetto superi il numero dei piani previsto al comma 2, lettera a), e alla lettera b), i calcoli statici sono esclusi dalla competenza dei geometri. Restano salve le competenze prescritte per il collaudo statico dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e quelle per gli edifici vincolati di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

5. Nel settore di attività di cui al comma 1, lettera a), sono consentiti su qualsiasi edificio, eccedente anche i quattro piani, la progettazione di impianti tecnologici interni di dotazione e di erogazione, nonché esterni di alimentazione e di

allacciamento, la misurazione, la contabilità e la liquidazione dei lavori, le pratiche catastali ed amministrative, gli interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, igienico-sanitari e funzionali, nonché di manutenzione straordinaria, purché questi ultimi non interessino le strutture portanti.

6. Nel medesimo settore di cui al comma 5 sono, altresì, di competenza dei geometri:

a) la progettazione e direzione dei lavori di:

1) strade vicinali ed interpoderali in genere inerenti le aziende agrarie, senza rilevanti opere d'arte, compresi ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua demaniali e non, aventi luci non superiori a metri sette, realizzati con strutture normali o prefabbricate, con esclusione di calcoli strutturali complessi;

2) lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria, e relativa direzione;

b) le operazioni di progettazione di strade, così come classificate alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e del relativo regolamento d'attuazione, compresi rettifiche stradali, allargamenti, consolidamenti, comprese tutte le opere di sostegno dei terreni, sia in muratura, sia in calcestruzzo, sia con elementi prefabbricati, aventi altezza non superiore a metri cinque, compresi i ponticelli di cui alla lettera a), numero 1), con esclusione di calcoli strutturali complessi;

c) le operazioni di progettazione, sia pubblica sia privata, per edilizia residenziale, artigianale ed industriale, di canali di irrigazione e di scolo, nonché di impianti e servizi primari, ovvero fognature ed impianti di provvista di condotta e distribuzione d'acqua, di impianti per la depurazione delle acque e le stazioni di sollevamento con portate sino a metri 3,50,

limitatamente ad insediamenti non superiori a ottocento abitanti o riguardanti condotte secondarie, impianti di illuminazioni pubbliche e private, nei limiti previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, n. 46 del 1990 e dal relativo regolamento d'attuazione;

*d)* la tenuta, in qualità di responsabile diretto, della contabilità di opere pubbliche di qualsiasi tipo e genere, la cui progettazione e direzione dei lavori sia affidata a tecnici laureati;

*e)* la direzione dei cantieri, anche di prefabbricazione, di strutture in cemento armato e metalliche per ogni tipo di opera, anche se progettata da tecnici laureati;

*f)* le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni di cui al presente comma.

7. Nel settore di cui al comma 1, lettera *b)*, rientrano nella competenza professionale del geometra:

*a)* la redazione dei piani esecutivi convenzionati e dei piani di lottizzazione, purché contenuta entro i limiti di due ettari, in attuazione di strumenti urbanistici generali, nonché la progettazione, il calcolo, la direzione dei lavori ed il collaudo delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria in genere e di arredo urbano, purché avvengano entro le maglie di comparti e zonizzazioni definiti dai relativi strumenti urbanistici;

*b)* le mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche riguardanti categorie di costruzioni eccedenti i limiti di cui alle presenti prescrizioni;

*c)* la facoltà ad essere nominato in commissioni comunali igienico-edilizie in condizioni paritetiche rispetto agli iscritti in altri ordini professionali.

8. Nel settore di cui al comma 1, lettera *c)*, rientrano nella competenza professionale del geometra:

*a)* le operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazione a

lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; le operazioni catastali ed estimi relativi;

b) le operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali e delle strade così come classificate ai sensi delle lettere dalla a) alla f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e del relativo regolamento d'attuazione;

c) le operazioni di tracciamento di canali di irrigazione e di scolo;

d) la misura e la divisione di fondi rustici;

e) la misura e la divisione di aree urbane e di costruzioni civili e rurali;

f) i rilievi fotogrammetrici e la relativa restituzione cartografica.

9. Nel settore di cui al comma 1, lettera d), rientrano nella competenza professionale del geometra:

a) le prestazioni per compravendite, affitti e colonie parziali di immobili, sia pubblici sia privati, nonché di costruzioni civili artigianali, industriali, commerciali, rurali, agricole e sportive;

b) l'amministrazione di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere;

c) le funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;

d) le curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica, nonché l'assistenza nei contratti agrari;

e) le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni di cui al presente comma.

10. Nel settore di cui al comma 1, lettera e), rientrano nella competenza professionale del geometra:

a) la stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; la stima dei danni prodotti ai

fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e la valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglie e da bosco. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità degli elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

b) la stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di costruzioni civili, artigianali, commerciali ed industriali, ricadenti nelle competenze di cui al presente articolo, nonché la stima dei danni prodotti dagli incendi e da qualsiasi altro tipo di evento o calamità naturale;

c) la stima delle scorte morte, le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; la stima per la costituzione e l'eliminazione di servitù rurali; la stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. È fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità degli elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

d) l'estimo di condomini, di fabbricati e di mobili ed immobili in genere, anche ai fini espropriativi o catastali;

e) le funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni di cui al presente comma ».

## ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 18 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di cui all'articolo 16, commi 2, 4, 5, 6, ad eccezione della lettera d), 7, lettera b), 8, lettere a), b), c) ed e), e 10, lettera b), sono comuni anche agli ingegneri civili ».

2. L'ultimo comma dell'articolo 18 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituito dal seguente:

« La funzione peritale od arbitramentale, di cui all'articolo 16, comma 6, lettera *f*), è comune agli ingegneri civili, in quanto riflette gli oggetti di cui ai commi 2, 4, 5, 6, ad eccezione della lettera *d*), 8, lettere *a*) *b*), *c*) ed *e*), e 10, lettera *b*) ».

#### ART. 3.

1. L'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituito dal seguente:

« ART. 19. — 1. La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate all'articolo 16, commi 5, limitatamente alla misura, contabilità e liquidazione dei lavori, 2, 4, e 6, lettera *a*), limitatamente alle sole costruzioni rurali ed agli edifici per uso di industrie agricole, nonché le attribuzioni di cui ai commi 8, lettera *b*), limitatamente alle operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali, 8, lettera *c*), 9, lettere *c*) e *d*), e 10, lettere *g*) e *c*) sono comuni ai dottori in scienze agrarie. La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alle citate attribuzioni è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti in essi indicati ».

#### ART. 4.

1. L'articolo 20 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, è sostituito dal seguente:

« ART. 20. — 1. La stima e la divisione dei fondi rustici; la valutazione dei danni colonici, di cui all'articolo 16, comma 10, lettera *a*); la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera *c*) del comma 10 del medesimo articolo sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel medesimo articolo 16. Sono, altresì, comuni le attribuzioni di cui al comma 9, lettera *c*), e le

curatele di cui al comma 9, lettera *d*), del predetto articolo 16. La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alle citate attribuzioni è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti in essi indicati ».

ART. 5.

1. È ammessa la costituzione di gruppi temporanei di lavoro per singole opere, tra geometri, altri diplomati e laureati, nel rispetto delle relative competenze professionali.

2. Sono fatte salve le competenze dei geometri sulle opere realizzate antecedentemente o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. Ove non in contrasto con la presente legge, restano ferme le disposizioni relative alle altre competenze professionali attribuite ai geometri dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e dalla legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni della presente legge valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo quanto disposto agli articoli da 18 a 24 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.